
**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN STORIA DELL'ARTE (LM-89)**

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2026/2027

Data di approvazione del Regolamento: (Consiglio di Dipartimento)

Senato Accademico

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Studi Umanistici – Collegio Didattico di Scienze dei Beni Culturali.

Indice

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	2
Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.	2
Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari	2
Art. 4. Modalità di ammissione	3
Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio	4
Art. 6. Organizzazione della didattica	6
Art. 7. Articolazione del percorso formativo	7
Art. 8. Piano di studio	7
Art. 9. Mobilità internazionale	7
Art. 10. Caratteristiche della prova finale.....	7
Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale	7
Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative	7
Art. 13. Altre fonti normative.....	7
Art. 14. Validità.....	7

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di laurea ed è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento di Studi Umanistici. Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
OMISSIS**Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.**
OMISSIS**Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari**

Per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte sono richieste le conoscenze generali corrispondenti al possesso di una Laurea triennale rilasciata da un'Università italiana o equipollente in Beni culturali (L-1).

- Per gli studenti e le studentesse internazionali è previsto il requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana di livello pari almeno al B2.
- conseguimento del titolo di I livello in una delle seguenti classi di Laurea: L-1 Classe delle lauree in Beni culturali, L-10 Classe delle lauree in Lettere, L-42 Classe delle lauree in Storia, comprensivo di 60 CFU complessivi nei settori scientifico disciplinari indicati nella tabella B (almeno 18 CFU nei SSD indicati nella tabella A).
- conseguimento del titolo di I livello in una Classe diversa da quelle indicate al punto a), comprensivo di almeno 90 CFU complessivi nei settori indicati nella tabella B (almeno 18 CFU nei SSD indicati nella tabella A).

Tabella A

ARTE-01A Storia dell'arte medievale
ARTE-01B - Storia dell'arte moderna
ARTE-01C - Storia dell'arte contemporanea
ARTE-01D - Museologia e critica artistica e del restauro

Tabella B

CEAR-11/A Storia dell'architettura
GIUR-05/A – Istituzioni di Diritto pubblico
GIUR-06/A Diritto amministrativo
ARCH-01/D - Archeologia classica
ARCH-01/E -Archeologia cristiana, tardoantica e medievale
ARTE-01A - Storia dell'arte medievale
ARTE -01B - Storia dell'arte moderna
ARTE -01C - Storia dell'arte contemporanea
ARTE -01D - Museologia e critica artistica e del restauro
PEMM-01/A – Discipline dello spettacolo
PEMM-01/B – Cinema, fotografia, televisione
PEMM-01/A – Musicologia e storia della musica
LATI-01/A- Lingua e letteratura latina
ITAL-01/A- Letteratura italiana
LICO-01/A– Letteratura italiana contemporanea
LIFI-01/A – Linguistica italiana

COMP-01/A– Teoria della Letteratura
SDEA-01/A – Discipline demo-etno-antropologiche
HIST-01/A- Storia medievale
HIST-02/A - Storia moderna
HIST-03/A - Storia contemporanea
GEOG-01/A – Geografia

Per gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti curriculari è prevista la verifica della personale preparazione, che è obbligatoria per tutti. Questa deve in ogni caso comprendere il possesso o l'acquisizione di competenze scientifiche e teoriche di base del settore della storia dell'arte e delle relative metodologie d'indagine, il possesso di una buona formazione storica e letteraria; la capacità di utilizzare in modo adeguato i principali strumenti informatici e di comunicazione negli ambiti specifici di competenza, nonché la conoscenza del grado B2 in una lingua straniera parlata nella Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Art. 4. Modalità di ammissione

Possono accedere al CdL soltanto gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti curriculari. Essa consiste in un colloquio con un docente tutore del CdLM; in esso dovrà essere accertato anche il possesso di una buona conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea (inglese, francese, spagnolo, tedesco), nonché quella dei principali strumenti informatici. La preparazione personale è automaticamente accertata per coloro che soddisfano i requisiti descritti ai punti a) e b) del precedente articolo.

Sul bando rettorale di ammissione vengono riportate le procedure, le scadenze per l'inoltro della domanda di verifica dei requisiti curriculari, per la pubblicazione degli esiti e per l'immatricolazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, nel quale si definiscono i criteri per l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea e di laurea Magistrale diverse, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale (art. 1, comma 1), per favorire l'interdisciplinarietà della formazione e rispondere all'indicazione di differenziare per almeno i due terzi delle attività formative dei diversi corsi oggetto dell'iscrizione, è prevista la contemporanea iscrizione a più di un Corso di Laurea. A tal proposito il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 ottobre 2022 ha stabilito il seguente numero massimo di CFU riconoscibili:

A tal proposito il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 ottobre 2022 ha stabilito il seguente numero massimo di CFU riconoscibili:

- Per i CdL un massimo di 60 CFU;
- Per i CdLM un massimo di 36 CFU.

In conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi (stesso codice/denominazione), il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga ai limiti quantitativi precedentemente indicati.

L'istanza di riconoscimento dei CFU dovrà essere presentata entro il 15 dicembre dell'anno accademico di iscrizione.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale di durata biennale, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso. Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso e con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio di corso. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della competente Commissione didattica del Dipartimento. Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al corso di laurea.

5.1 Relativamente al passaggio e/o trasferimento degli studenti e delle studentesse da un altro CdLM dell'Ateneo, ovvero da un CdLM di un altro Ateneo, e al reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, si fa riferimento alla normativa di Ateneo, pubblicata sul Portale dello Studente nel sito di Ateneo: www.uniroma3.it

In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

5.2 Relativamente all'abbreviazione di corso per riconoscimento di esami e carriere pregresse, anche presso università estere, il Dipartimento assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente e dalla studentessa. Ai fini del riconoscimento di un'attività formativa già svolta e dei relativi crediti, è necessario che essa sia integrabile nella tabella delle attività formative definita dall'Ordinamento del CdLM.

Il calcolo dei crediti riconosciuti è effettuato secondo l'ECTS. È compito dello studente e della studentessa produrre un'adeguata documentazione che permetta di effettuare l'equivalenza, nel caso le sue attività pregresse non siano quantificate in base a tale sistema.

5.3 È possibile essere iscritti al CdLM in Storia dell'Arte per il conseguimento di un secondo titolo universitario, qualora si sia già in possesso di un titolo accademico, diverso ma di livello equivalente (Laurea Quadriennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, altro titolo accademico di livello equivalente riconosciuto dallo Stato), secondo le modalità presenti nel bando di Ateneo in

merito e nel rispetto delle norme previste agli artt. 3 e 4 per l'iscrizione, per l'accesso e per le prove di verifica.

Per essere ammessi all'iscrizione, in ogni caso si richiede che, nell'insieme del percorso formativo pregresso, siano state svolte attività quantificabili in almeno 90 CFU nell'insieme dei seguenti SSD: ARTE-01A - Storia dell'arte medievale; ARTE -01B - Storia dell'arte moderna; ARTE -01C - Storia dell'arte contemporanea; ARTE -01D - Museologia e critica artistica e del restauro; ITAL-01/A- Letteratura italiana; HIST-01/A- Storia medievale; HIST-02/A - Storia moderna; HIST-03/A - Storia contemporanea; LATI-01/A- Lingua e letteratura latina; GEOG-01/A – Geografia; GIUR-05/A – Istituzioni di Diritto pubblico; ARCH-01/D - Archeologia classica; ARCH-01/E -Archeologia cristiana, tardoantica e medievale.

Una commissione provvede a esaminare titoli e *curricula*.

5.4 È possibile accreditare le conoscenze e le abilità professionali extrauniversitarie, cioè acquisite al di fuori di un corso di laurea universitario, se certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia e convertibili in termini di CFU (grazie all'indicazione delle ore di apprendimento impegnate). Per tali conoscenze, non ascrivibili ad alcun SSD, il numero massimo di CFU riconoscibili non può comunque essere superiore a 6.

L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;
- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente o della studentessa di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione e campionessa mondiale assoluti, campione e campionessa europei assoluti o campione e campionessa italiani assoluti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Per poter richiedere il riconoscimento, lo studente e la studentessa devono presentare istanza di riconoscimento sulla piattaforma GOMP con la seguente documentazione:

- per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato:

- nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 48 CFU per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale; massimo 24 CFU per i corsi di laurea magistrale;

- sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di laurea cui lo studente o la studentessa intendono iscriversi o risultano iscritti.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di laurea:

- attività formative tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di laurea, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di laurea. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente e la studentessa sono tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;
- attività formative a scelta dello studente e della studentessa, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);
- attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, oppure abilità informatiche e di comunicazione, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, oppure attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente e alla studentessa è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente e dalla singola studentessa. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

L'organo di gestione del corso rende pubblici attraverso il [sito web](#) i criteri, le modalità di valutazione e la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze.

5.5 Conoscenze linguistiche eventualmente acquisite presso enti diversi da un'università italiana, se non già riconosciute nell'ambito del percorso formativo pregresso, possono essere riconosciute dal Centro Linguistico di Ateneo e integrate nel *curriculum* fino a un massimo di 6 CFU.

La domanda di passaggio da altro corso di laurea di Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di laurea.

Art. 6. Organizzazione della didattica OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo
OMISSIS

Art. 8. Piano di studio
OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale
OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale
OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale
OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative
OMISSIS

Art. 13. Altre fonti normative
OMISSIS

Art. 14. Validità
OMISSIS